



Comune di Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro,6 - 09010 Villa San Pietro (CA) - Tel.070/90.77.01 - Fax.070/90.74.19

c.f. 00492250923 – www.comune.villasanpietro.ca.it

Modificato e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2017

REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

ART. 1

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni attribuitegli dall'art. 2 della L.R. 15.07.1988, n. 25 in particolare deve:

- 1) salvaguardare la proprietà affidatagli in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- 2) collaborare, su loro richiesta con autorità istituzionalmente preposta al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.L.vo n. 22/97 (Decreto Ronchi), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali; e di abbandono dei rifiuti su area pubblica.
- 3) collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - salvaguardia del patrimonio comunale, siti fuori dalla cinta urbana, nonché all'interno della cinta urbana, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

ART. 2

La Compagnia Barracellare di Villa San Pietro è costituita, organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. 14.07.1898, n. 403 e successive modificazioni, alle disposizioni introdotte con la legge Regionale 15.07.1988, n. 25;

ART.3

La Costituzione della Compagnia avviene nel rispetto del principio di volontariato.

Avendo riguardo all'estensione, alla morfologia del territorio su cui dovrà operare la Compagnia, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, il numero complessivo dei componenti è determinato in un numero minimo di 10 unità sino ad un massimo di 20.

Il numero degli ufficiali che, dovranno essere in possesso de Diploma di Scuola Media Superiore oppure aver prestato almeno 5 anni di servizio all'interno della stessa Compagnia, è pari a 2 ogni 10 unità e quello dei graduati è pari a 1 ogni 5 unità.

I requisiti richiesti per far parte della Compagnia sono quelli previsti dagli artt. 11, 15 e 16 della L.R. 15.07.1988 n. 25.

Tutti i componenti la Compagnia devono potersi obbligare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui ciascun barracello deve dichiarare quali sono i beni di sua proprietà con i quali può rendersi solvibile per una cifra pari almeno a euro 1.500 (euro millecinquecento).

La Giunta Comunale, d'intesa col Capitano, predispone l'elenco dei componenti la Compagnia e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 4

La Compagnia dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni prima in una Compagnia Barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso ai posti banditi dall'Amministrazione Comunale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio Barracellare.

ART. 5

Le modalità di costruzione della Compagnia sono quelle previste dall'art. 12 della legge 15.07.1988, n. 25.

Il Sindaco dovrà informare la popolazione dell'avvenuta costituzione della Compagnia tramite manifesto, o bando pubblico.

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto, della qualifica di agente di P.S.

Gli aspiranti barracelli, per poter far parte della Compagnia devono presentare apposita istanza per mezzo del modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, al quale dovranno necessariamente allegare il certificato medico di idoneità al servizio, e l'autocertificazione di assenza di carichi giudiziari pendenti.

L'aspirante, compatibilmente coi servizi della Compagnia, sarà chiamato a svolgere un periodo di praticantato della durata di almeno mesi 1 e fino ad un massimo di mesi 3, durante il quale sarà affiancato dagli altri membri nell'espletamento delle attività della Compagnia. Al termine di tale periodo, l'ingresso effettivo nella Compagnia avverrà solo

dietro mutuo consenso del Comandante e dell'aspirante, e secondo le procedure di legge in vigore.

Le richieste di integrazione dell'organico della Compagnia Barracellare saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di 20 unità e comunque, compatibilmente con le disponibilità di cassa riguardo le spese per il vestiario e l'equipaggiamento e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La richiesta di integrazione dovrà essere accettata con atto formale da parte dell'amministrazione comunale. Nel caso pervengano più domande, si applicheranno i seguenti criteri di preferenza, attribuendo un punto ad ogni requisito posseduto:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Villa San Pietro;
2. Possesso del Titolo di Studio di Scuola Superiore;
3. Essere titolari dell'attestazione di Addetto al Servizio Antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
4. Aver fatto parte di altre Compagnia Barracellari;
5. Essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della Compagnia Barracellare.

In caso di parità di preferenze si procederà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 6

La Compagnia Barracellare ha sede presso il Comune di Villa San Pietro, o in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 7

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazione al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 8

Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal Sindaco con l'assistenza di un Segretario di nomina comunale che redigerà il verbale.

ART. 9

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13 comma 6° L.R. 25/88.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro alla divisa.

Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

ART. 10

La procedura di nomina e le funzioni del segretario della compagnia sono quelle indicate dall'art. 16 della L.R. 25/88.

Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore a **€ 1.000 (euro mille)**.

Il fondo cassa verrà gestito nel seguente modo:

- 1) verrà emesso un mandato di anticipazione di **€ 1.000 (euro mille)**, a favore del Segretario della Compagnia;

- 2) detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario della Compagnia;
- 3) i pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario. I pagamenti unitari non potranno superare l'importo di **€ 200 (euro duecento)**.
- 4) Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia, e di volta in volta il segretario dovrà essere reintegrato dal fondo cassa.
- 5) Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

ART. 11

Il Segretario deve tenere in perfetto ordine tutti i registri prescritti in conformità dell'art. 23 del regolamento 14.07.1898 n. 403, ed eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.

I registri prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne stenderà atto in calce all'ultimo foglio.

ART. 12

Il Segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una penale di **€ 200 (euro duecento)**, il rifiuto di presentarli comporterà l'applicazione delle vigenti leggi penali.

ART. 13

Il Segretario è tenuto ad osservare l'onorario d'ufficio che verrà fissato dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Nel periodo di raccolta e di vendemmia il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane. Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione negli appositi registri e dovrà rilasciarne ricevuta.

E' tenuto inoltre a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta scritta, ai soggetti interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di € 2,00, per ogni pagina – solo previo preliminare acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. In nessun caso potranno essere rilasciati documenti o copie di registri o altro, contenenti dati personali senza l'espressa autorizzazione sottoscritta dalle persone o dai soggetti interessati.

ART. 14

La Compagnia deve essere provvista dei seguenti registri:

- 1) registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - Le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte.

- 2) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- 3) Registro dei danneggiati e dei danneggiamenti;
- 4) Registro delle tenture;
- 5) Registro delle notifiche;
- 6) Registro delle udienze Barracellari;
- 7) Registro giornale di cassa.

I registri di cui al n. 2 e 3 devono essere bollati come prescrive l'art. 56 del Regolamento generale.

ART. 15

La gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle norme dettate dall'art. 17 L.R. 15/7/1988 n. 25.

Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di Credito cui compete la gestione della Tesoreria del Comune di Villa San Pietro.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.

Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

Il Sindaco, nella verifica a norma dell'art. 17 - 8° comma – della L.R. 15/7/1988 n. 25, è in facoltà di applicare sulle somme risultanti disponibili e mancanti in quanto non depositate, una penale pari al 50% di tali somme.

ART. 16

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta ai sensi dell'art. 17 comma 6° della L.R. 15/7/1988 n. 25.

Una copia del rendiconto, deve essere trasmessa a cura del Comune all'Assessorato Reg.le competente un'altra rimane depositata nell'archivio comunale, la terza resta alla segreteria barracellare.

ART. 17

La ripartizione degli utili conseguiti avverrà secondo le disposizioni dettate dall'art. 18 della L. R. 25/1988, secondo le modalità di seguito esposte:

- € 500,00 da corrispondere al capitano a titolo di maggiorazione sugli utili;
- € 400,00 da corrispondere all'ufficiale a titolo di maggiorazione sugli utili;
- € 400,00 da corrispondere al segretario quale quota di compenso per il servizio;

Le restanti somme verranno rapportate al monte ore complessivo della compagnia e ripartite tra i singoli componenti della compagnia sulla base delle effettive ore di servizio prestato da ciascun agente.

ART. 18

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia sono stabilite dall'art. 23 della L.R. 15/7/1988 n. 25.

La sanzione pecuniaria viene fissata in € 10,00 per la prima volta in € 30,00 per la seconda volta e in € 50,00 per le successive e dovrà essere versata al segretario entro le ventiquattrore dalla sua applicazione.

L'importo di queste sanzioni verrà destinato al fondo spese della Compagnia.

ART. 19

Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, da presentarsi a mezzo comunicazione scritta, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità Amministrative.

Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario sarà automaticamente espulso dalla Compagnia.

Al pari, altre cause di espulsione automatica si ravviseranno nei casi di:

- mancato servizio non giustificato, quantificato nel numero di almeno 4 ore a settimana;
- cause disciplinari interne, come meglio specificato all'articolo successivo;
- utilizzo improprio delle attrezzature e dei mezzi in dotazione.

ART. 20

Le controversie fra i componenti la Compagnia possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Ciascun membro della Compagnia si impegna ad assumere atteggiamenti e comportamenti secondo buona condotta sia all'interno della stessa, sia al di fuori, nei confronti degli utenti.

Il Capitano ha facoltà di emettere richiami per cause disciplinari di cui al comma precedente. Al terzo richiamo conseguirà l'espulsione automatica dalla Compagnia.

ART. 21

Il servizio di notifica viene disimpegnato dal messo della Compagnia o da soggetti abilitati esterni alla stessa.

Per eventuali spese di notifica la compagnia può rivalersi sul destinatario della stessa.

ART. 22

Entro il termine di 30 giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia Barracellare, e per gli anni successivi intermedi di triennio di durata in carica della Compagnia entro il 31 gennaio, tutti gli interessati ad assicurare i loro beni presentano la denuncia (art.4 L.R. n. 25/88 che deve essere redatta e firmata in doppio originale **(sottoforma di dichiarazione ai sensi del D.lgs 445/2000)**), uno dei quali, sottoscritto dal Segretario della Compagnia verrà restituito al denunciante secondo il disposto.

I beni da assicurare devono essere specificatamente indicati nella denuncia.

I beni da assicurare alla Compagnia Barracellare sono tutti quelli indicati nell'art. 35 del R.D. 14/7/1898 n. 403, fatte salve le eccezioni del 4° comma dell'art. 4 della L.R. 15.07.1988 e la facoltativa prevista dal comma 6° dell'art. 4 della stessa legge regionale.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati di cui al comma precedente sono quelle indicate nell'art.19 della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

ART. 23

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART. 24

Il termine della denuncia dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto dagli assicurati, deve essere immediato all'avvenuto reato ed, in ogni modo non oltre cinque giorni dall'evento.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Tuttavia è facoltà della stessa, indennizzare parzialmente danni denunciati entro 10 giorni dall'evento.

ART. 25

Il segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 26

La Compagnia, trovando del bestiame incustodito in terreni altrui, lo deve custodire e vigilare al fine di evitare ulteriori danni a terzi avvertendo contestualmente i proprietari.

ART. 27

Per il bestiame tenturato i proprietario pagherà alla compagnia per i diritti di tentura:

Da € 25 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 25 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 50 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 75 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo semplice senza frutti pendenti;

Da € 35 a € 500 – sino a 50 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 40 a € 500 – da 51 a 150 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 500 – oltre i 151 capi ovini o caprini, in pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 30 a € 500 – sino a 10 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 60 a € 500 – da 11 a 20 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

Da € 80 a € 500 – oltre i 21 capi bovini, equini o suini a pascolo chiuso o con frutti pendenti;

(importi delle sanzioni così determinati a seguito di entrata in vigore dell'art.16 del collegato alla finanziaria, relativo alle somme applicabili alle sanzioni amministrative per i regolamenti comunali).

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.

ART. 28

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

- capi bovini, equini e suini € 7,00 x giorno x capo;
- capi ovini e caprini € 2,00 x giorno x capo;

oltre all'indennità di accompagnamento di € 10 per ogni ora assistenza di ciascun barracello tenturante.

Tutti i diritti di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

ART. 29

La Compagnia, in esecuzione alla custodia e vigilanza di cui all'articolo n. 28, è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento della sanzione pecuniaria, in mancanza informa del fatto le autorità competenti.

ART. 30

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica sarà tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti stabiliti nei precedenti articoli 29 e 30.

ART. 31

Il Pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'elenco dei pascoli debitamente vidimato dalla Compagnia che conserva in ufficio l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario.

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame va tenturato ed il proprietario del fondo deve essere informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 32

In ogni caso di bestiame o di qualsiasi accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

ART. 33

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria:

Da € 25 a € 500 - sino a 50 capi ovini o caprini,

Da € 50 a € 500 - da 51 a 150 capi ovini o caprini,

Da € 75 a € 500 - oltre i 151 capi ovini o caprini,

Da € 25 a € 500 - sino a 10 capi bovini, equini o suini;

Da € 50 a € 500 - da 11 a 20 capi bovini, equini o suini;

Da € 75 a € 500 - oltre i 21 capi bovini, equini o suini.

Se l'infrazione viene compiuta di notte, si applicherà il doppio della suddetta sanzione.

E' in facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiere una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di € 1,00 a capo minuto e € 5,00 a capo grosso.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

ART. 34

Il segretario riceverà la denuncia di coltivazione e del bestiame di cui all'articolo 24 e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tasse pagate con l'indicazione della registrazione effettuata.

ART. 35

La Compagnia può durante l'esercizio riesaminare le denunce fatte ed invitare denunciante a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante così invitato provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, sarà applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la penale corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 36

I proprietari assicurati sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di tre giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno.

ART. 37

Per tutti i beni che la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione; le colture plurime all'interno dello stesso fondo, saranno assoggettate a doppia tassazione, cioè dovrà essere corrisposto, in base alle tariffe vigenti, il premio per ogni singola coltura (*es. un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto, e alla tariffa per le patate*).

Il premio sarà fissato da una specifica deliberazione del C.C., secondo le seguenti voci:

TIPO DI COLTURA	PREMIO DI ASSICURAZIONE Euro/Ha x Anno	Valore assicurato Euro/Ha x Anno
Pascolo	3,00	60,00
Foraggiere	5,00	100,00
Altre colture erbacee	4,00	80,00
Vigneto	10,00	200,00
Frutteto	23,00	460,00
Impianti silvo forestali	10,00	200,00
Oliveto	14,00	280,00
Grano	5,00	100,00
Orzo	4,00	80,00
Avena	4,00	80,00
Barbabietola	9,00	180,00
Mais	7,00	140,00
Pomodoro	13,00	260,00
Patate	13,00	260,00
Angurie	13,00	260,00
Meloni	13,00	260,00
Cipolle	13,00	260,00
Carciofo	13,00	260,00
Altre ortive	13,00	260,00

E' data facoltà alla Compagnia di assicurare strutture, immobili e capi di bestiame, impianti e beni accessori fissi o mobili di /o pertinenti del fondo, definendo con l'assicurato i termini contrattuali.

Per procedere all'assicurazione dei detti beni, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta per l'eventuale sorveglianza, e la conseguente segnalazione delle proprietà, dei beni e del bestiame che s'intende affidare, indicando la quantità e il valore degli stessi, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'inoltro della richiesta e della dichiarazione sostitutiva, per l'assicurazione degli immobili e del bestiame dovrà pervenire entro il 30 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui si intende assicurare il bene.

In caso di presentazione di un numero di richieste, utili per l'attivazione del servizio di vigilanza, custodia e assicurazione dei beni da affidare alla Compagnia barracellare, sarà attivata la procedura di mercato per l'analisi dei costi, e la conseguente determinazione delle tariffe da corrispondere alla compagnia per i servizi resi.

Per un numero di richieste utili s'intendono, come numero minimo di beni da assicurare: almeno n. 100 capi di bestiame grosso.

ART. 38

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti ai terreni assicurati.

Il termine delle denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentati per iscritto, deve essere immediato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'accertamento da parte del danneggiato.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

ART. 39

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue: per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato sarà versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla compagnia, sarà assoggettato ad una franchigia pari a € 25,00 (venticinque); quindi, per i danni inferiori a tale somma, nulla è dovuto, mentre a danni superiori sarà corrisposto un indennizzo pari al danno periziato a cui dovrà essere sottratto l'importo della franchigia.

ART. 40

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è previsto che si faccia ricorso a degli esperti, uno per parte.

La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

ART. 41

In caso di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti. L'arbitro è nominato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

ART. 42

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art. 21 della L.R. 25 del 15.07.1988.

ART. 43

All'arbitro spettano le seguenti indennità:

- per ogni perizia € 35,00
- per ogni indennità di trasferta a Km. 1/5 del costo per litro di benzina super (accesso-recesso).

Queste spese gravano in misura eguale sulle parti.

ART. 44

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

ART.45

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'ente.